

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
ex art. 22 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e art. 2 del Decreto Interministeriale del 24.03.2020

Il giorno 03 aprile 2020 in video conferenza via Skype nel rispetto del D.P.C.M. 09.03.2020 si sono incontrati:

- La società **Catalina srl** - società unipersonale - con sede legale a Vicenza in Contrà Porti n. 8, ed unità locali situate nelle province di Vicenza, Padova, Verona, Treviso, Udine, Trento, Bolzano, Bergamo, Milano e Torino, C.F./P.I.: 02273650248, rappresentata dal legale rappresentante **Pietro Pavin**, assistito dal CdL **Damiano Battaglion** dello Studio di Consulenza del Lavoro **Stella&Associati** di Vicenza,

e

- La **Filcams-CGIL** Nazionale rappresentata da **Jeff Nonato**,
- La **Fisascat-CISL** Nazionale rappresentata da **Mirco Ceotto**,
- La **Uiltucs-UIL** Nazionale rappresentata da **Antonio Vargiu**,

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dalla società **Catalina S.r.l.** - società unipersonale, che esercita attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e accessori (inquadrata previdenzialmente all'INPS nel settore terziario con c.s.c. 70207), con sede legale a Vicenza ed unità locali situate nelle province di Vicenza, Padova, Verona, Treviso, Udine, Trento, Bolzano, Bergamo, Milano e Torino, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che occupa **n. 141 lavoratori dipendenti complessivi** suddivisi tra i punti vendita ubicati in **5 Regioni d'Italia**.

Le Regioni nell'ambito delle quali opera la Società sono le seguenti:

1. Regione Veneto con sedi operative nelle province di Vicenza, Padova, Verona e Treviso;
2. Regione Lombardia con sedi operative nelle province di Bergamo e Milano;
3. Regione Friuli Venezia Giulia con sede operativa nella provincia di Udine;
4. Regione Trentino Alto Adige con sedi operative nelle province di Trento e Bolzano;
5. Regione Piemonte con sede operativa nella provincia di Torino.

La società appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e per il quale non sono previsti ammortizzatori sociali ordinari e non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda via PEC in data 01 aprile 2020 di richiesta di Cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 2 D.I. del 24/3/2020, con la quale la stessa informava le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare il predetto ammortizzatore sociale in deroga a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19", così come previsto dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare: la improvvisa crisi economica derivante dal virus COVID-9 (Coronavirus) che sta letteralmente travolgendo il Mondo intero e l'Italia in particolare, ha determinato per la Società **Catalina srl** un imprevisto quanto importante calo dei corrispettivi a partire dall'ultima settimana di febbraio 2020. Infatti,

Fig. 1



dall'analisi delle vendite, i corrispettivi delle vendite dei vari negozi si sono drasticamente ridotti rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno e rispettivamente:


- nella quarta settimana di febbraio 2020 (dal 24.02.2020 al 01.03.2020), la riduzione dei corrispettivi rispetto al corrispondente periodo del 2019 è stata del 35,56%;
 - nella prima settimana di marzo 2020 (dal 02.03.2020 all'08.03.2020), la riduzione dei corrispettivi rispetto al corrispondente periodo del 2019 è stata del 55,15%;
 - a partire dalla seconda settimana di marzo 2020, dal 09.03.2020, la riduzione dei corrispettivi rispetto al corrispondente periodo del 2019 è stata del 100,00% per effetto della chiusura totale dei negozi imposta dal provvedimento della Autorità a causa dell'emergenza COVID-19.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono pertanto indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 02 marzo 2020 e per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e che risulta essere differenziato da regione e regione nelle unità produttive così come specificato nell'Allegato 1 al presente verbale di accordo sindacale e con le modalità ivi previste. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere all'ammortizzatore sociale della CIGD di cui all'art. 22 del D.L. 17.03.2020 n. 18, il quale prevede, quale unica forma di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, il pagamento diretto da parte dell'INPS.
2. La causa per la quale si richiede la CIGD è la seguente: "emergenza COVID-19".
3. Resta inteso che ai sensi dell'art. 2 del D.I. del 24/3/2020, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per conto delle 5 Regioni interessate, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020. Il predetto decreto di concessione del trattamento è trasmesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'INPS negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'art. 22, comma 4 del richiamato D.L. n. 18 del 17.03.2020.
4. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e dell'art. 2 del D.I. del 23 marzo 2020 e concordano sulla richiesta di intervento dell'ammortizzatore sociale in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 02 marzo 2020 e per la durata prevista dalle vigenti disposizioni di legge e che risulta essere differenziato da regione e regione nelle unità produttive così come specificato nell'Allegato 1 al presente verbale di accordo sindacale e con le modalità ivi previste. Il totale complessivo dei lavoratori coinvolti sarà di n. 141 e per un numero complessivo massimo di ore settimanali stimate pari a 62.037 e suddivise nelle varie unità locali così come specificato nel predetto Allegato 1 al presente verbale e che si intende facente parte integrante dello stesso.
5. In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di CIGD.
6. Le Parti convengono che in considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, la società Catalina srl anticiperà a tutti i lavoratori anticipazioni della tredicesima e



pag. 2



quattordicesima per i ratei già maturati alla data attuale (e pari a 9 dodicesimi della 14esima e a 3 dodicesimi della 13esima) nelle seguenti misure: il 40% della sommatoria dei predetti ratei maturati verrà corrisposta con la retribuzione del mese di marzo 2020 (pagamento entro e non oltre il 10 aprile 2020); il 60% della sommatoria dei predetti ratei verrà corrisposta con la retribuzione del mese di aprile 2020 (pagamento entro e non oltre il 10 maggio 2020).

7. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici (anche per via telematica) e su eventuale richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
8. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto a livello nazionale ai sensi dell'art. 22 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e dell'art. 2 del D.I. del 23 marzo 2020.

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica il 03 aprile 2020

CATALINA SRL
Pietro Pavin

CATALINA SRL
Società Unipersonale

CdL Damiano Battaglion
Damiano Battaglion

FILCAMS-CGIL Nazionale
Jeff Nonato

Jeff Nonato

FISASCAT-CISL Nazionale
Mirco Ceotto

Mirco Ceotto

UILTUCS-UIL Nazionale
Antonio Vargiu

Antonio Vargiu

Allegato 1: elenco lavoratori in forza suddivisi per provincia e per unità locale e con indicazione delle ore (stimate) di ricorso all'ammortizzatore sociale in deroga.